



**COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO**  
**Provincia di Arezzo**

**ALLEGATO A**

Del. n. 200/2022/PRSE



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Cons. Nicola BONTEMPO	Componente, Relatore
Cons. Francesco BELSANTI	Componente
Cons. Paolo BERTOZZI	Componente
Primo Ref. Fabio ALPINI	Componente
Ref. Rosaria DI BLASI	Componente
Ref. Anna PETA	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti predisposte secondo criteri e linee guida definiti unitariamente dalla Corte dei conti;

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012 il quale, tra l'altro, prevede l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005 ai fini della verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio; e che, ove l'esame determini l'accertamento di squilibri

economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento l'ente locale debba adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, la cui mancata adozione o verifica con esito negativo da parte delle Sezioni regionali di controllo preclude l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 del 11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013", i cui principi vengono confermati, con i relativi adattamenti, anche per l'analisi dell'esercizio 2017, 2018 e 2019 (integrando l'attività di controllo alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs. n. 118/2011);

CONSIDERATO che la Sezione - seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie - ritiene che la gravità delle irregolarità contabili meritevoli di segnalazione non sia tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

PRECISATO che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti, che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche;

CONSIDERATO che l'esame svolto dalla Sezione ha avuto ad oggetto alcuni profili relativi a: risultato di amministrazione, capacità di indebitamento, rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, spesa del personale;

CONSIDERATO che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli

aspetti critici che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

VISTE le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 del 11 dicembre 2020 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di **CASTIGLION FIORENTINO (AR)** in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019;

ESAMINATI la documentazione pervenuta e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

VISTE le Osservazioni formulate dal Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria svolta dallo stesso sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, inviate all'Ente in data 7 ottobre 2022 (prot. n. 7556) con avviso della facoltà dell'Ente stesso di far pervenire eventuali deduzioni (e documentazione a corredo ritenuta necessaria) entro e non oltre il 13 ottobre 2022;

CONSIDERATO che l'Ente non ha trasmesso alcuna deduzione o documentazione integrativa in relazione alle citate Osservazioni del M.I.;

UDITO il relatore, Cons. Nicola Bontempo;

### **RITENUTO IN FATTO**

L'analisi dei rendiconti 2017, 2018 e 2019 del **Comune di CASTIGLION FIORENTINO (AR)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

#### **Rendiconto 2017**

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2017 evidenzia un **disavanzo di €.68.157,65<sup>1</sup>** poiché l'avanzo contabile di gestione (€.4.230.897,85) non è sufficiente a ricostituire le quote accantonate (€.3.663.602,28, di cui: €.1.664.622,64 per Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE); €.1.864.165,64 per Fondo anticipazione liquidità (FAL); €.50.000,00 per fondo contenzioso e €.84.814,00 per altri accantonamenti), vincolate (€.258.087,79, di cui: €.15.070,09 per vincoli da legge e da principi contabili; €.225.804,62 per vincoli da mutui e €.17.213,08 per altri vincoli) e destinate ad investimenti (€.377.365,43), per complessivi

---

<sup>1</sup> Tale disavanzo non tiene conto della quota di €.28.672,49 (quale "Parte libera utilizzata nel 2018", con segno negativo) che l'Ente ha considerato nella quantificazione del disavanzo 2017 approvato (€.96.830,14), poiché ivi non correttamente allocata dal momento che gli effetti della stessa si sono prodotti sull'esercizio successivo e sul relativo R.A., ove, infatti sono stati debitamente valutati.

€.4.299.055,50.

Peraltro, **il suddetto disavanzo va ridefinito in €.79.233,83** (con un peggioramento di €.11.076,18 rispetto a quello *ut supra* indicato) poiché l'Ente:

- a. ha disposto un minore accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per €.10.509,59, avendo accantonato a tale titolo €.1.664.622,64 anziché €.1.675.132,23. In particolare, dall'istruttoria svolta è emerso che nel calcolo di detto accantonamento, effettuato con il metodo ordinario, l'Ente ha preso a riferimento il quinquennio 2012/2016 anziché, come previsto dai principi contabili, quello 2013/2017;
- b. ha disposto un minore accantonamento di €.429,59, riferito al Fondo anticipazione di liquidità (FAL). Infatti, tenuto conto del piano di ammortamento trasmesso dall'Ente in sede istruttoria relativo alle erogazioni ottenute a tale titolo nell'anno 2013, la quota accantonata del R.A. 2017 va ridefinita in €.1.864.595,23 (*i.e.* pari al debito residuo al 31/12/17) anziché in €.1.864.165,64 come approvato dall'Ente.
- c. ha apposto minori vincoli di legge per €.137,00, quale avanzo generato dalle cancellazioni di residui passivi di parte capitale effettuate in sede di riaccertamento ordinario (*i.e.* €.15.207,09 al netto di €.15.070,09 di vincoli di legge così come approvati nel R.A. 2017, che in istruttoria l'Ente ha dichiarato dover essere più correttamente allocati nei vincoli da trasferimenti in quanto riferiti a contributo regionale).

**Il disavanzo di che trattasi ridefinito *ut supra*** - premesso che il monitoraggio sul rendiconto 2016 aveva definito un disavanzo di €.690.268,09 interamente qualificato come disavanzo ordinario - **deve ritenersi anch'esso disavanzo ordinario di gestione da finanziare ex art. 188 del Tuel.**

Peraltro, stante la decisione della Sezione di procedere ad un'analisi congiunta dei rendiconti 2017/2019, **occorre rilevare che al termine della gestione 2018 il disavanzo *de quo* risulta completamente riassorbito** (*v. infra*).

### **Rendiconto 2018**

Il R.A. al 31.12.2018 evidenzia un **avanzo** (parte disponibile) **pari a €.200.970,65**. Infatti, a fronte di un avanzo contabile di gestione di €.4.634.725,44 l'Ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (€.3.915.147,71, di cui: €.1.755.925,05 per FCDE; €.1.815.899,83 per FAL; €.100.000,00 per Fondo contenzioso e €.243.322,83 per altri accantonamenti), vincolate (€.219.430,03, di cui: €.15.070,09 per vincoli da legge e da principi contabili; €.73.247,62 per vincoli da mutui e €.131.112,32 per altri vincoli) e destinate ad investimenti (€.299.177,05) per complessivi €.4.433.754,79.

Peraltro, a seguito della diversa quantificazione del R.A. 2017 (che si riflette anche sulla composizione del risultato 2018) e dell'istruttoria svolta sul R.A. 2018, **il suddetto avanzo va ridefinito in €.157.202,43** (con un peggioramento di €.43.768,22 rispetto a quello definito nel rendiconto) poiché l'Ente;

- a. ha disposto un minore accantonamento a FCDE per €39.383,71. In particolare, in sede istruttoria è emerso che, nel calcolo di detto accantonamento, effettuato con il metodo ordinario, l'Ente, ha preso a riferimento il quinquennio 2013/2017 anziché il corretto quinquennio 2014/2018, come previsto dai principi contabili. Inoltre, per mero errore materiale non è stata riproposta la quota da accantonare per la voce di entrata "Recupero Ici anni precedenti-capitolo 10101003", già ritenuta di dubbia esigibilità in sede di rendiconto 2017 e confermata come tale anche per il calcolo del FCDE 2018. Conseguentemente il FCDE al termine dell'esercizio 2018 va ridefinito in €1.795.308,76, anziché in €1.755.925,05 accantonati nel risultato di amministrazione;
- b. ha apposto minori vincoli di legge per €4.384,51, (i.e. €19.454,60 al netto di €15.070,09 di vincoli di legge che, come emerso dal controllo sul R.A. 2017, l'Ente ha dichiarato dover essere più correttamente allocati nei vincoli da trasferimenti in quanto riferiti a contributo regionale), quale avanzo generato dalle cancellazioni di residui passivi di parte capitale effettuate in sede di riaccertamento ordinario (di cui €137,00 siccome emersi dall'istruttoria sul rendiconto 2017: v. *supra*).

### **Rendiconto 2019**

Il R.A. al 31.12.2019 evidenzia un **avanzo pari a €135.739,27**. Infatti, a fronte di un avanzo contabile di gestione di €4.252.656,94 l'Ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (€3.633.096,28), vincolate (€440.376,75, di cui: €41.486,88 per vincoli da legge e da principi contabili; €28.948,57 per vincoli da trasferimenti; €358.765,50 per vincoli da mutui e €11.175,80 per vincoli formalmente attribuiti dall'Ente) e destinate ad investimenti (€43.444,64) per complessivi €4.116.917,67.

Peraltro, a seguito della diversa quantificazione del R.A. 2018 (che si riflette anche sulla composizione del risultato 2019) e dell'istruttoria svolta sul R.A. 2019, **il suddetto avanzo va ridefinito in €128.611,49** (con un peggioramento di €7.127,78 rispetto a quello originariamente definito nel rendiconto) poiché l'Ente:

- a. ha apposto minori vincoli di legge per €4.384,51 (siccome emersi dall'istruttoria sul rendiconto 2018: v. *supra*) avendo appostato a tale titolo €41.486,88 invece che €45.871,39;
- b. ha definito una minore quota destinata agli investimenti per €2.743,27, quale avanzo della gestione di competenza di parte capitale, avendo appostato a tale titolo €43.444,64 invece che €46.187,91.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Come emerge dalla parte in Fatto che precede, l'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 del **Comune di CASTIGLION FIORENTINO (AR)** si è concluso con la rilevazione di irregolarità attinenti: (A) alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione per tutti gli esercizi considerati per effetto dell'errata determinazione della componente

accantonata (negli esercizi 2017 e 2018), vincolata (per vincoli di legge, in tutti e tre gli esercizi considerati) e della componente destinata agli investimenti (nell'esercizio 2019); (B) alla presenza al termine dell'esercizio 2017 di un disavanzo di amministrazione di €.79.233,83 qualificato come disavanzo ordinario di gestione da finanziare ex art. 188 del Tuel, peraltro completamente riassorbito al termine della gestione 2018.

In proposito si rileva quanto appresso.

**A.** La non corretta definizione delle componenti del R.A. degli esercizi 2017, 2018 e 2019, per effetto della erronea o incompleta determinazione delle componenti vincolate, destinate e accantonate dello stesso, costituisce una irregolarità contabile, in quanto risorse che dovevano essere vincolate al finanziamento di specifici interventi o al finanziamento generico di investimenti risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura e risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione o per la restituzione dell'anticipazione di liquidità ricevuta, e da considerarsi pertanto indisponibili, divengono invece disponibili. Questo fenomeno, sebbene non abbia assunto dimensioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, comporta una errata rappresentazione del risultato di amministrazione che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto e la sana gestione finanziaria. La Sezione ritiene pertanto necessaria l'adozione di adeguati interventi correttivi la cui eventuale mancata assunzione verrà valutata nel prossimo ciclo di controllo, che non potrà prescindere dagli esiti e dalle rideterminazioni definite con la presente deliberazione.

**B.** Il disavanzo di amministrazione rilevato al termine dell'esercizio 2017 è espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria. Tale irregolarità richiederebbe l'adozione di specifiche misure correttive per il ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria. Nello specifico, l'Ente dovrebbe provvedere al finanziamento del disavanzo, ma l'esame congiunto delle tre annualità di bilancio impone di valutare la richiesta di interventi correttivi soltanto ove questi risultino ancora necessari a fine periodo. Nella presente fattispecie la Sezione ha rilevato che l'irregolarità ha trovato soluzione già al termine dell'esercizio 2018 in quanto il disavanzo 2017 risulta completamente coperto e riassorbito dalla gestione 2018, la quale si conclude con la presenza di un avanzo di amministrazione. Tale circostanza fa venire meno la necessità di intervento da parte dell'ente in ordine al finanziamento del suddetto disavanzo.

### **P. Q. M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

- 1) in ordine alla erronea rappresentazione del risultato di amministrazione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, ritiene necessario che l'Ente provveda alla

corretta rappresentazione dei dati di rendiconto di tutti e tre gli esercizi come indicato in parte motiva (e ai conseguenti necessari aggiustamenti dei rendiconti e dei bilanci degli esercizi successivi, anche in relazione alla eventuale copertura di spese effettuata con quote di avanzo non correttamente accertate al termine degli esercizi qui esaminati) attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare che dovrà essere trasmessa alla Sezione e la cui eventuale mancata assunzione verrà valutata dalla Sezione stessa nel prossimo ciclo di controllo;

- 2) in ordine alla presenza di un disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio 2017 la Sezione non ritiene necessaria l'adozione di specifici interventi correttivi, per le ragioni di cui in parte motiva;
- 3) dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art.31 d.lgs. 14 marzo 2013, n.33.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2022.

IL RELATORE / ESTENSORE

(Cons. Nicola BONTEMPO)

(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE

(Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 7 novembre 2022.

Il funzionario preposto al servizio di supporto

Claudio FELLI

(firmato digitalmente)